

ALLEGATO A

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2020

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 26 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 04/09/2014 successivamente modificato con atti del Consiglio n. 39 del 31/07/2015, n. 15 del 21/04/2016, n. 8 del 11/03/2019 e n. 32 del 30/07/2020 e dal "Regolamento per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2016, con il presente atto sono disciplinate le agevolazioni sociali in materia di Tassa sui rifiuti per l'anno 2020.

Articolo 1 - Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni

1. Il Comune, nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti tenuti al pagamento della TARI che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico.
2. L'agevolazione si articola nella riduzione in percentuale del totale della tassa come meglio specificato nell'art. 2 del presente disciplinare.
3. Le agevolazioni previste dal presente atto sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazioni di spesa.
4. Nell'applicazione delle agevolazioni in materia di TARI si applicano i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159, recante *"Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.
5. Per avere diritto all'agevolazione il richiedente deve:
 - essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l'agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a seguito di ricovero permanente, ciò a condizione che l'abitazione stessa non risulti occupata da altri;
 - essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa ai cinque anni precedenti l'anno di presentazione della richiesta, ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.
 - provvedere ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. A tal fine, comprovano tale requisito l'assenza di contestazioni accertate nell'annualità in corso ed in quella antecedente rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

Articolo 2 - Misura dell'agevolazione

1. Il contributo è assegnato con riferimento all'indicatore ISEE e nei seguenti limiti:

Valore ISEE		Percentuale di riduzione tariffa 2020
DA	A	
€ 0	€ 3.000,00	80
€ 3.000,01	€ 5.000,00	50
€ 5.000,01	€ 12.000,00	30

Articolo 3 - Limiti e graduatoria

1. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare nel bilancio di previsione 2020.
2. L'amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare
 - b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare
 - c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti. In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando la priorità secondo il seguente ordine: a-b-c.

3. la riduzione verrà assegnata ai soggetti collocati in graduatoria fino alla posizione il cui ammontare cumulato delle riduzioni non supera l'ammontare della risorsa stanziata.

Articolo 4 - Richiesta di applicazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento dovranno essere richieste dall'utente con apposita istanza. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo;
 - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
2. L'istanza dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e che verrà messo a disposizione presso l'Ufficio Tributi, lo Sportello Unico Integrato e nel sito internet del Comune di Foligno.
3. L'istanza ed i relativi allegati di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati entro il **termine perentorio del 30 settembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio**. L'istanza può essere inviata tramite raccomandata, PEC, o essere presentata direttamente presso lo sportello unico integrato.

Articolo 5 - Sospensione

1. Per i soggetti aventi i requisiti che danno diritto all'agevolazione e che presentino regolare richiesta entro il termine di cui sopra è sospesa la riscossione dell'avviso del secondo acconto della TARI per l'anno 2020.
2. Gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di pagamento del saldo della TARI contenente anche la quota dell'acconto non versato, ricalcolati tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti eseguiti.

Articolo 6 - Controlli

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione, l'Amministrazione comunale effettuerà il recupero dell'agevolazione economica indebitamente beneficiata dal dichiarante.

Articolo 7 - Norme di chiusura

1. Con appositi atti dirigenziali saranno approvati il bando recante le modalità per la presentazione delle richieste di agevolazione e la graduatoria dei soggetti aventi diritto all'agevolazione e del relativo importo.
2. I criteri di agevolazione previsti dal presente disciplinare si applicano alla Tassa sui rifiuti per l'anno 2020.